

11

980 5215134

CAPITANERIA DI PORTO DI
- B A R I -

ORDINANZA N. 21 /99

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

- VISTO l'articolo 8 della Direttiva CEE 93/75 del Consiglio in data 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
- VISTA la propria ordinanza n.16/72 in data 25 marzo 1972 relativa al Regolamento del Porto di Bari;
- VISTO il Dispaccio n.520104 in data 19 gennaio 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti;
- VISTO il Decreto 22 aprile 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativo all'attuazione delle direttive 98/55/CE e 98/74/CE della Commissione rispettivamente in data 17 luglio 1998 e 1° ottobre 1998 che modificano la direttiva 93/75/CEE, concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.268;
- VISTA la propria ordinanza n.1/96 in data 01.03.1996;
- VISTI gli articoli 17,62,81,179,180,181 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

E' fatto obbligo ai comandanti delle navi che scalano il porto di Bari di completare in modo veritiero ed accurato l'elenco di controllo di cui agli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza e di metterlo a disposizione del pilota perchè ne sia informato nonchè della Capitaneria di Porto se richiesto.

I piloti impegnati nelle operazioni di approdo, di disormeggio o di manovra delle navi devono informare immediatamente questa Capitaneria quando vengono a conoscenza dell'esistenza di gravi deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

Articolo 2

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174, 1195 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

Articolo 4

L'ordinanza n.1/96 del 01.03.1996 è abrogata.

Bari, li 1.7.1999

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Nicola Armando ROMITO

